

INDICE

ART. 1 Tesserino regionale - Carnet de Chasse.

ART. 2 Verifica dei capi abbattuti.

ART. 3 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.

ART. 4 Prelievo concesso ai carnets.

ART. 5 Giornate ed orari di caccia.

ART. 6 Modalità di prelievo.

ART. 7 Utilizzo munizioni non tossiche.

ART. 8 Strade interpoderali.

ART. 9 Divieti.

ART. 10 Aziende faunistico-venatorie.

ART. 11 Zone di bramito.

ART. 12 Unità di prelievo della specie camoscio.

ART. 13 Unità di prelievo della specie capriolo.

ART. 14 Unità di prelievo della specie cervo.

ART. 15 Unità di prelievo della specie cinghiale – caccia programmata con metodi selettivi.

ART. 16 Distretti di gestione gallo forcello.

ART. 17 Distretti di gestione coturnice.

ART. 18 Distretti di gestione pernice bianca.

ART. 19 Norme finali.

Allegato: Modalità di prelievo

OGNI CACCIATORE È OBBLIGATO A SEGNALARE ALLA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO IL RINVENIMENTO DI CINGHIALI MORTI, O PARTE DI ESSI, NON DERIVANTI DALLA PROPRIA ATTIVITÀ VENATORIA, AL FINE DEL CONTROLLO DIAGNOSTICO PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA.

TUTTI I CINGHIALI ABBATTUTI DEVONO ESSERE GEOREFERENZIATI.

ART. 1

(Tesserino regionale - Carnet de Chasse)

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

Per la stagione venatoria 2025-2026 sono previsti i seguenti tesserini venatori-carnets de chasse:

- A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI;
- B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI;
- C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI;
- D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE;
- E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE;
- F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA E GAZZA.

L'attività di addestramento cani è consentita a partire dal 15/08/2025.

Salvo che per la caccia in braccata al cinghiale, sui carnets devono essere registrati tutti i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico da parte di colui che ha effettuato l'abbattimento stesso.

Ad ogni esemplare abbattuto di camoscio, capriolo, cervo, lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice e pernice bianca dovrà essere inoltre posta al garretto o all'ala, in modo inamovibile, la relativa fascetta attestante la liceità del prelievo subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto, anche per lo svolgimento delle braccate.

I carnets e le fascette non usate devono essere restituiti al Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre la seconda domenica del mese di luglio.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura "PRIMA STAGIONE DI CACCIA".

ART. 2

(Verifica dei capi abbattuti)

Tutti i capi abbattuti di camoscio, capriolo, cervo, cinghiale (con metodi selettivi – primo periodo e in vagante), lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice, pernice bianca e volpe devono essere conferiti dall'autore dell'abbattimento o da soggetto munito di apposita delega e di carnet de chasse dell'autore dell'abbattimento presso i Centri di Controllo della fauna per l'effettuazione delle misurazioni biometriche, di norma il giorno dell'abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di Controllo dopo l'abbattimento.

Per la verifica dei cinghiali abbattuti nel secondo periodo di caccia con metodi selettivi il cacciatore deve contattare telefonicamente la Stazione forestale nel cui territorio di competenza è avvenuto l'abbattimento per concordare modalità e tempistiche del controllo dei capi abbattuti che deve avvenire lo stesso giorno dell'abbattimento o comunque il prima possibile. Parimenti deve essere conferito, presso i Centri di controllo, qualunque esemplare di fauna abbattuta durante l'attività venatoria appartenente ad ogni altra specie cacciabile che si intende detenere come trofeo o preparazione tassidermica.

Gli ungulati devono essere conferiti eviscerati. I capi di lagomorfi e galliformi alpini possono essere conferiti eviscerati accompagnati dalle loro interiora oppure non eviscerati. La localizzazione dei Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli animali abbattuti, verranno rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, con comunicazione della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica. In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

ART. 3

(Specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

SPECIE	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGN	CARNET
Cinghiale selettiva	Dal 07/09 (1° periodo)	Al 23/10				Dal 01/02 (2° periodo)	Al 29/06 A-B-C
Camoscio	Dal 07/09		Al 16/11				A*
Capriolo maschio	Dal 07/09		Al 16/11				A*
Cervo maschio fusone	Dal 07/09 Al 14/09						A*
Lepre europea		Dal 01/10		Al 14/12			B*
Volpe vagante		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C
Capriolo femmina/piccolo		Dal 01/10		Al 14/12			A*
Quaglia		Dal 01/10 30/10	Al				C*
Lepre variabile		Dal 01/10	Al 30/11				B*
Gallo forcello		Dal 01/10	Al 30/11				C*
Pernice bianca		Dal 01/10	Al 30/11				C*
Coturnice		Dal 01/10	Al 30/11				C*
Beccaccia		Dal 01/10		Al 14/12			C*
Cesena		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C
Colombaccio		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C
Cornacchia grigia		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C-F
Cornacchia nera		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C-F
Gazza		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C-F
Ghiandaia		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C-F
Merlo		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C
Tordo bottaccio		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C
Tordo sassello		Dal 01/10		Al 14/12			A-B-C
Cervo (tutte le classi)		Dal 15/10		Al 14/12			A*
Cinghiale vagante		Dal 25/10		Al 14/12			A-B-C
Cinghiale braccata				Dal 17/12	Al 25/01		D
Volpe braccata				Dal 17/12	Al 25/01		E

* Salvo quanto previsto per le uscite collettive miste

L'eventuale anticipazione delle chiusure dei periodi di caccia al cinghiale con metodi selettivi, ai lagomorfi e all'avifauna nelle varie unità gestionali, per il raggiungimento dei tetti di prelievo, sono rese note dalla struttura competente al Comitato regionale per la gestione venatoria e tramite avvisi SMS. La caccia potrà essere chiusa anticipatamente dai Sindaci interessati, con propria ordinanza, nei comprensori nei quali si svolgono attività sportive invernali ritenute non conciliabili con l'attività venatoria, nelle aree indicate da apposite cartografie. La chiusura verrà resa nota tramite affissione delle ordinanze sindacali presso le bacheche delle Stazioni forestali competenti per territorio e contestuale trasmissione delle stesse per il tramite dell'Ufficio per la fauna selvatica e ittica al Comitato regionale per la gestione venatoria che provvederà a comunicarla ai capi battuta e cacciatori interessati. Inoltre le stesse dovranno essere affisse in luoghi visibili sul territorio interessato e sulle vie di accesso al territorio stesso.

ART. 4

(Prelievo concesso ai carnets)

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI.

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO in caccia di selezione senza l'ausilio dei cani. Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo, camoscio sono assegnate nominativamente.

La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:

- a) da cacciatori che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria, una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata anche senza la presenza dell'assegnatario della fascetta esclusivamente dagli altri componenti della squadra in caccia singola o in squadra; le squadre possono essere costituite esclusivamente fra cacciatori appartenenti alla stessa Circoscrizione venatoria;
- b) da soci di caccia occasionali, titolari di Carnet A, non facenti parte della squadra di cui sopra, che stiano effettuando un'uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta; in questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita dell'assegnatario della fascetta utilizzata.

Le fascette sono predisposte e assegnate dal Comitato regionale per la gestione venatoria, sulla base dei piani di prelievo predisposti dalla Struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.

Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e cinghiale, le modalità di utilizzo delle fascette e le modalità dello svolgimento dell'esercizio venatorio nelle unità di prelievo sono stabilite nell'allegato facente parte integrante del presente calendario.

I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di composizione delle squadre sono stabiliti, con apposite modalità, a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria.

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI.

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie LEPRE EUROPEA E LEPRE VARIABILE, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie lepre europea sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2025-2026", facenti parte integrante del presente calendario.

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI.

Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie GALLO FORCELLO, COTURNICE, PERNICE BIANCA, BECCACCIA E QUAGLIA, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 6 del presente calendario. Il gallo forcello, la coturnice e la pernice bianca sono cumulabili tra loro nella stessa giornata. Il limite personale giornaliero è di 2 capi.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie suddette sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2025-2026", facenti parte integrante del presente calendario.

NOTA: I detentori dei carnets A, B e C possono cacciare, inoltre, le seguenti specie secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario:

- CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO E GAZZA;
- CINGHIALE, in modalità caccia con metodi selettivi senza l'ausilio dei cani;
- CINGHIALE, in modalità vagante, con l'eventuale ausilio di 1 cane;
- VOLPE, in modalità vagante, senza l'ausilio dei cani.

Inoltre, ogni cacciatore titolare di carnet A, B o C potrà avvalersi della facoltà di effettuare un massimo di 5 uscite collettive miste con i titolari di un carnet di tipologia diversa rispetto a quello di cui è titolare. Tale tipologia di uscita è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari relative alla scelta preventiva del tipo di prelievo da effettuare.

Le modalità di effettuazione di tali uscite sono stabilite nelle allegate "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2025-2026" facenti parte integrante del presente calendario.

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE.

Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in braccata della specie cinghiale secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE.

Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in braccata della specie volpe secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA E GAZZA secondo le modalità indicate nell'art.6 del presente calendario.

ART. 5

(Giornate ed orari di caccia)

L'esercizio venatorio è consentito per tre giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. La settimana deve intendersi dal lunedì alla domenica. L'esercizio venatorio è consentito nei seguenti orari:

- agli ungulati in caccia di selezione (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale con metodi selettivi) da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
- per la beccaccia da un'ora dopo il sorgere del sole ad un'ora prima del tramonto;
- per tutte le altre specie cacciabili e per il cinghiale in vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia in braccata al cinghiale e alla volpe è consentita dal 17/12/2025 al 31/12/2025 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 16,30, dal 02/01/2026 al 25/01/2026 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 17,00.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, forniti dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana (http://clima.meteoam.it/Effemeridi.php#visualizza_effemeridi), sono i seguenti:

Periodo	Sorgere del sole	Tramonto	
dal 01.09 al 01.09.2025:	6.47	20.13	ora legale
dal 02.09 al 07.09.2025:	6.49	20.02	ora legale
dal 08.09 al 14.09.2025:	6.56	19.48	ora legale
dal 15.09 al 21.09.2025:	7.05	19.35	ora legale
dal 22.09 al 28.09.2025:	7.13	19.21	ora legale
dal 29.09 al 05.10.2025:	7.22	19.08	ora legale
dal 06.10 al 12.10.2025:	7.31	18.55	ora legale
dal 13.10 al 19.10.2025:	7.40	18.42	ora legale
dal 20.10 al 25.10.2025:	7.50	18.33	ora legale
26.10.2025:	6.58	17.31	ora solare
dal 27.10 al 03.11.2025:	6.59	17.20	ora solare
dal 03.11 al 09.11.2025:	7.09	17.11	ora solare
dal 10.11 al 16.11.2025:	7.19	17.04	ora solare
dal 17.11 al 23.11.2025:	7.28	16.58	ora solare
dal 24.11 al 30.11.2025:	7.38	16.54	ora solare
dal 01.12 al 07.12.2025:	7.46	16.52	ora solare
dal 08.12 al 14.12.2025:	7.54	16.52	ora solare
dal 15.12 al 21.12.2025:	7.59	16.54	ora solare
dal 22.12 al 28.12.2025:	8.04	16.59	ora solare
dal 29.12 al 04.01.2026:	8.06	17.05	ora solare
dal 05.01 al 12.01.2026:	8.06	17.13	ora solare
dal 12.01 al 18.01.2026:	8.04	17.22	ora solare
dal 19.01 al 25.01.2026:	8.00	17.31	ora solare
dal 26.01 al 01.02.2026:	7.54	17.41	ora solare
dal 02.02 al 08.02.2026:	7.46	17.52	ora solare
dal 09.02 al 15.02.2026:	7.37	18.02	ora solare
dal 16.02 al 22.02.2026:	7.27	18.12	ora solare

dal 23.02 al 01.03.2026:	7.15	18.22	ora solare
dal 02.03 al 08.03.2026:	7.03	18.31	ora solare
dal 09.03 al 15.03.2026:	6.50	18.41	ora solare
dal 16.03 al 22.03.2026:	6.37	18.50	ora solare
dal 23.03 al 28.03.2026:	6.24	18.58	ora solare
29.03.2026:	7.12	19.59	ora legale
dal 30.03 al 05.04.2026	7.10	20.09	ora legale
dal 06.04 al 12.04.2026	6.57	20.18	ora legale
dal 13.04 al 19.04.2026	6.44	20.27	ora legale
dal 20.04 al 26.04.2026	6.32	20.36	ora legale
dal 27.04 al 03.05.2026	6.20	20.45	ora legale
dal 04.05 al 10.05.2026	6.09	20.54	ora legale
dal 11.05 al 17.05.2026	5.59	21.03	ora legale
dal 18.05 al 24.05.2026	5.51	21.11	ora legale
dal 25.05 al 31.05.2026	5.44	21.17	ora legale
dal 01.06 al 07.06.2026	5.39	21.23	ora legale
dal 08.06 al 14.06.2026	5.36	21.27	ora legale
dal 15.06 al 21.06.2026	5.35	21.30	ora legale
dal 22.06 al 29.06.2026	5.38	21.30	ora legale

È fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24:00 del 06/09/2025, salvo che il transito si effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

ART. 6 (Modalità di prelievo)

UNGULATI assegnati nominativamente

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- l'assegnazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione regionale, in ogni unità di prelievo, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2025; tale piano di prelievo, sottoposto al parere dell'I.S.P.R.A., sarà reso noto con nota della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica; al fine di rispettare la biologia della specie, i piani di prelievo sono redatti per classi d'età e di sesso;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo;
- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- in caso di ferimento il cacciatore è tenuto a chiamare un conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero; qualora al termine delle operazioni di ricerca il selvatico sia ritrovato in condizioni tali da non consentire il suo utilizzo da parte del cacciatore, che è comunque costretto al suo incanieramento, ed esclusivamente nell'ipotesi che l'animale ferito e ritrovato sia conforme o tollerato a quello assegnato, al cacciatore è assegnata in sostituzione e su richiesta un'altra fascetta per il prelievo di un animale della stessa tipologia e nella stessa unità di prelievo, tale fattispecie presuppone che:
 - il cacciatore abbia provveduto ad attivare le procedure di ricerca;
 - il capo sia conforme o tollerato a quello assegnato;
 - il cacciatore rinunci integralmente allo stesso;
 - sia comunque apposta la fascetta all'animale e sia compilata la relativa scheda biometrica;
 - l'animale sia ritirato dal personale forestale compreso l'eventuale trofeo e smaltito secondo le previste modalità;
- nel caso in cui il selvatico abbattuto risultasse affetto da patologie tali da non consentire il suo utilizzo da parte del cacciatore che è comunque costretto al suo incanieramento ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'animale risulti comunque conforme o tollerato a quello assegnato, al cacciatore è

riassegnata in sostituzione un'altra fascetta;

- nelle ipotesi di cui sopra e nel caso in cui manchino meno di 15 giorni alla chiusura della caccia relativa all'ungulato assegnato, è facoltà del cacciatore richiedere la riassegnazione della fascetta nella stagione venatoria successiva;

- la riassegnazione della fascetta avviene previa richiesta del cacciatore, da presentare alla Struttura competente in materia di fauna selvatica ed al Comitato per la gestione venatoria, a cui deve essere allegata idonea attestazione, redatta da personale forestale, dal conduttore del cane da traccia o dal veterinario, sulle condizioni del capo abbattuto.

CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Per la stagione venatoria 2025-2026 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle unità di prelievo, ricadenti nel territorio regionale soggette a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 12.

Il piano di prelievo all'interno dei siti Natura 2000 sarà sottoposto a procedura di VINCA mediante screening d'incidenza.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CAPO ASSEGNATO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZE AMMESSE
Piccolo dell'anno	Classe 0 (< 1 anno)	Nessuna
Maschio o Femmina (berlot)	Classe I (= 1 anno)	Nessuna
Femmina giovane	Classe II (2-3 anni)	Femmina di 4 e 5 anni
Femmina adulta	Classe III (4-10 anni)	Femmina Classe IV e II
Femmina senior	Classe IV (≥ 11 anni)	Femmina di 8/10 anni Femmina di 4/7 anni con penalizzazioni
Maschio giovane	Classe II (2-3 anni)	Maschio di 4 e 5 anni
Maschio adulto	Classe III (4-10 anni)	Maschio Classe IV e II
Maschio senior	Classe IV (≥ 11 anni)	Maschio di 8/10 anni Maschio di 4/7 anni con penalizzazioni

Per Maschio o Femmina (berlot) / Classe I si intende il camoscio di un anno di età.

Il prelievo di un capo di più di un anno di età avente le corna di altezza pari o inferiore a quella delle orecchie è considerato conforme al capo di Classe I (berlot).

Il prelievo di un capo di un anno di età avente le corna superiori alle orecchie è considerato conforme al capo di Classe II.

Il cacciatore autore dell'abbattimento di un capo di camoscio diverso da quello assegnato e non contemplato nelle tolleranze è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale, e al versamento da effettuarsi con il sistema di pagamento PagoPA, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini previsti inibisce l'esercizio dell'attività venatoria per l'anno successivo.

CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Per la stagione venatoria 2025-2026 è consentito il prelievo della specie capriolo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 13.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani:

CAPO ASSEGNATO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZE AMMESSE
Piccolo dell'anno	Classe 0 (< 1 anno)	Femmina Classe I
Femmina giovane	Classe I (= 1 anno)	Classe 0 Femmina Classe II
Femmina adulta	Classe II (> 1 anno)	Femmina Classe I
Maschio giovane	Classe I (= 1 anno)	Nessuna
Maschio adulto	Classe II (> 1 anno)	Maschio Classe I

Per Maschio Classe I si intende il capriolo maschio di un anno di età o che abbia sviluppato una o due stanghe semplici. In sede di controllo, verranno considerate punte le protuberanze, presenti sulla stanga, di lunghezza maggiore o uguale ad 1 cm.

Il cacciatore autore dell'abbattimento di un capo di capriolo diverso da quello assegnato e non contemplato nelle tolleranze è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi con il sistema di pagamento PagoPA, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini previsti inibisce l'esercizio dell'attività venatoria per l'anno successivo.

L'ultima disposizione non si applica nel periodo 07/09-29/09 per l'eventuale abbattimento di una femmina o un piccolo in luogo di un maschio e nel periodo 17/11-14/12 per l'eventuale abbattimento di un maschio in luogo di una femmina o un piccolo. Nei casi suddetti si applicano le sanzioni previste dalla legge per abbattimento illecito.

CERVO (*Cervus elaphus*)

Per la stagione venatoria 2025-2026 è consentito il prelievo della specie cervo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 14.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 7 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi. Sono inoltre consentiti i calibri 6,5 con bossolo uguale o superiore a mm 45;

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CAPO ASSEGNATO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZA AMMESSA
Piccolo dell'anno	Classe 0 (< 1 anno)	Nessuna
Femmina	Classe I, II (≥ 1 anno)	Piccolo dell'anno
Maschio Fusone	Classe I (= 1 anno)	Nessuna
Maschio giovane	Classe II (2-4 anni)	Maschio Classe III e IV
Maschio adulto	Classe III (5-10 anni) e Classe IV (≥ 11 anni)	Maschio Classe II

Il prelievo di un capo maschio di classe IV costituirà nota di merito, mentre il prelievo di un capo maschio di classe III Tollerato comporterà una nota di forte demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva da stabilirsi con Regolamento del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Per Maschio Fusone/Classe I si intende il cervo maschio di un anno di età. Il prelievo di un cervo maschio avente le stanghe semplici è considerato conforme alla Classe I.

Si definisce coronato il trofeo che presenta la corona su ambedue le stanghe. Si definisce altresì corona la presenza, al di sopra della pila o mediano, di tre punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di quattro o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm.

Il prelievo di un cervo di un anno di età avente almeno una stanga ramificata è considerato conforme alla Classe II. In sede di controllo, verranno considerate punte le protuberanze, presenti sulla stanga, di lunghezza maggiore o uguale a 2 cm.

Il cacciatore autore dell'abbattimento di un capo di cervo diverso da quello assegnato e non contemplato nelle tolleranze è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi con il sistema di pagamento PagoPA, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini previsti inibisce l'esercizio dell'attività venatoria per l'anno successivo.

L'ultima disposizione non si applica per l'eventuale abbattimento di un maschio Classe II, III o IV in luogo di una femmina, piccolo o maschio Classe I assegnati, per cui si applicano le sanzioni previste dalla legge per abbattimento illecito.

LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio. Tali determinazioni saranno comunicate con nota della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 6 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

Non è consentito l'utilizzo dei cani da ferma.

LEPRE VARIABILE (*Lepus timidus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO

Il prelievo della Lepre variabile nel corso della Stagione di caccia 2025/2026 sarà possibile solamente se i dati provenienti dal monitoraggio in corso accerteranno uno stato di conservazione della specie favorevole. Il tetto di abbattimento sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio e sottoposto a parere I.S.P.R.A. Il tetto verrà reso noto con nota della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica.

Il piano di prelievo all'interno dei siti Natura 2000 sarà sottoposto a procedura di VIncA mediante screening d'incidenza.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 1 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

Non è consentito l'utilizzo dei cani da ferma.

GALLO FORCELLO (*Tetrao tetrix*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo e per settori di prelievo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale del gallo forcello e sottoposto a parere I.S.P.R.A. Il tetto verrà reso noto con nota della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica.

Il piano di prelievo all'interno dei siti Natura 2000 sarà sottoposto a procedura di VIncA mediante screening d'incidenza.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 4 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

È FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.

PERNICE BIANCA

TETTO DI ABBATTIMENTO

Il prelievo della Pernice bianca nel corso della Stagione di caccia 2025/2026 sarà possibile solamente se i dati provenienti dal monitoraggio in corso accerteranno uno stato di conservazione della specie favorevole. Il tetto di abbattimento sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio e sottoposto a parere I.S.P.R.A. Il tetto verrà reso noto con nota della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica.

Il piano di prelievo all'interno dei siti Natura 2000 sarà sottoposto a procedura di VIncA mediante screening d'incidenza.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 1 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

COTURNICE (*Alectoris graeca*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo e per distretto sarà redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale della coturnice e sottoposto a parere I.S.P.R.A. Il tetto verrà reso noto con nota della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica.

Il piano di prelievo all'interno dei siti Natura 2000 sarà sottoposto a procedura di VIncA mediante screening d'incidenza.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 3 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali qualora abbiano a verificarsi nevicate precoci e consistenti.

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 3 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 20 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita esclusivamente con l'ausilio dei cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

L'attività venatoria alla Beccaccia sarà immediatamente sospesa dalla struttura competente tramite comunicazione al Comitato regionale per la gestione venatoria e avvisi SMS in presenza di eventi climatici sfavorevoli (ondata di gelo) nel periodo di svernamento ed in particolare in presenza delle seguenti condizioni climatiche:

- brusco calo delle temperature minime ($< 10^{\circ}\text{C}$ in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base regionale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- definizione dell'ondata di gelo entro il terzo giorno;

L'annuncio del termine dell'ondata di gelo dovrà avvenire dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire agli uccelli di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix coturnix*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 10 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, GAZZA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO.

Quota complessiva, per singolo cacciatore: n. 15 capi al giorno, cumulabili (tranne che per Carnet F e limitatamente alle specie previste per tale carnet) con le altre specie cacciabili.

Quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

CACCIA VAGANTE

Il prelievo può essere effettuato dai cacciatori titolari di carnet A, B, C, durante l'esercizio venatorio alle altre specie cacciabili, secondo le modalità previste per le suddette specie e stabilite dal presente calendario.

Quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

MEZZI CONSENTITI:

- fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi;

- fucile con canna ad anima liscia.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CACCIA IN BRACCATA

MODALITÀ:

- a) tutti i partecipanti alla braccata devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della stessa, martingala o giubbotto fosforescente, idonei ad essere avvistati in condizioni di ridotta visibilità;
- b) la caccia in braccata alla volpe può essere esercitata per non più di due giorni settimanali, ad esclusione del martedì e del venerdì;
- c) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la braccata deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale devono essere riportati: i Comuni e le località dove si effettua la braccata, i nominativi dei partecipanti nonché l'ora di inizio della braccata;
- d) la braccata alla volpe può essere effettuata solamente in settori ove non sono già state programmate braccate al cinghiale; la braccata potrà interessare un massimo di n. 2 Comuni;
- e) la caccia in braccata alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo di due cacciatori fino ad un massimo di quindici;
- f) per esercitare la caccia in braccata alla volpe è vietato impiegare un numero di cani superiore a due;
- g) è vietata la caccia in braccata alla volpe i giorni 25/12/2025 e 01/01/2026;
- h) è vietato lo svolgimento contemporaneo di braccate contigue;
- i) durante la braccata è vietato abbattere qualsiasi altra specie;
- l) ogni singolo cacciatore partecipante alla braccata deve forare la giornata di caccia sul proprio carnet A, B o C oltre a compilare quanto previsto dal carnet E.

MEZZI CONSENTITI:

- fucile con canna ad anima liscia.
- fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

Quota giornaliera e stagionale: nessuna limitazione.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

CINGHIALE (*Sus scrofa*)

Il "Piano straordinario di catture, abbattimento, smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA)" approvato dal Commissario nazionale per la PSA nel settembre 2023 prevede, per la Valle d'Aosta, l'obiettivo di abbattere 2000 capi all'anno, di cui 1400 in caccia con metodi selettivi e in attività di controllo (840 piccoli, 364 femmine e 196 maschi) e 600 in caccia vagante e in braccata.

CACCIA CON METODI SELETTIVI

Per la stagione venatoria 2025-2026 è consentito il prelievo della specie cinghiale all'interno delle unità di prelievo, soggette a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 15.

MODALITÀ:

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione (salvo chiusura anticipata della caccia a determinate classi sociali);
- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo selettivo;
- la caccia con metodi selettivi al cinghiale può essere effettuata dai titolari di carnet A, B, C nell'ambito della Circoscrizione di appartenenza;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

- i cinghiali che prima del loro abbattimento presentano comportamenti anomali di qualsiasi tipo devono essere segnalati al Centro di controllo o, durante il secondo periodo di caccia alla specie alla Stazione forestale competente, e devono essere sottoposti a controlli presso l'I.Z.S. per la verifica del virus della Peste Suina Africana;
- tutti i cinghiali abbattuti devono essere georeferenziati;
- le uscite al cinghiale in modalità selettiva, dal 1° febbraio al 29 giugno 2026, devono essere preventivamente segnalate entro le ore 17.00 del giorno antecedente alla Stazione forestale in cui si intende effettuare l'attività di caccia.

MEZZI CONSENTITI

- fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e di lunghezza non inferiore ai 45 cm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale, è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

Il piano di prelievo, pari all'80% della stima della popolazione, è suddiviso in 60% giovani e 40% adulti, suddivisi a loro volta in 65% femmine (26% del totale) e 35% maschi (14% del totale) (come previsto dalle normative sopra riportate). Alla realizzazione del piano concorrono tutte le forme di prelievo del cinghiale (varie modalità di caccia e attività di controllo) sul territorio regionale.

TIPOLOGIA CAPO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZA AMMESSA
Piccolo dell'anno	0-12 mesi	nessuna
Femmina	> 12 mesi	Maschio > 12 mesi
Maschio	> 12 mesi	Femmina > 12 mesi

Il tetto di abbattimento va considerato come minimo e quindi con la possibilità di sfioramento, in quanto vi è la necessità di ridurre il più possibile la popolazione di cinghiale sul territorio. Al fine di perseguire il rapporto tra le classi di prelievo, in caso di abbattimento di capi di cinghiali maschi oltre il 14% è disposta la sospensione di 3 giornate di caccia. In caso di recidiva le giornate di sospensione sono raddoppiate.

CACCIA VAGANTE

MODALITÀ:

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- la caccia vagante al cinghiale può essere effettuata dai titolari di carnet A, B, C esclusivamente all'interno della circoscrizione di appartenenza;
- la caccia vagante al cinghiale può essere effettuata da un massimo di tre cacciatori, con l'eventuale ausilio di 1 solo cane;
- durante la caccia vagante al cinghiale con l'utilizzo dei cani è vietato abbattere qualsiasi altra specie;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.
- i cinghiali che prima del loro abbattimento presentano comportamenti anomali di qualsiasi tipo devono essere segnalati al Centro di controllo e devono essere sottoposti a controlli presso l'I.Z.S. per la verifica del virus della Peste Suina Africana;
- tutti i cinghiali abbattuti devono essere georeferenziati.

MEZZI CONSENTITI:

- fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera;

- fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e di lunghezza non inferiore ai 45 cm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale, è consentito il mirino o reticolo optoelettronico.
I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.

CACCIA IN BRACCATA

MODALITÀ:

a) la caccia in braccata è consentita solo ed unicamente nei settori fissati e riportati su apposita cartografia, di dimensioni sub-comprensoriali, i cui confini devono essere chiaramente individuabili sul territorio;

b) la caccia in braccata al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;

c) possono effettuare la caccia in braccata al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento, iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra;

d) le squadre, in numero massimo di due per Circoscrizione venatoria, svolgeranno le braccate secondo un calendario stabilito dal Comitato regionale per la gestione venatoria.

Nel caso in cui in una Circoscrizione nessuna squadra abbia presentato domanda, il territorio verrà accorpato alla Circoscrizione viciniore;

e) le squadre sono coordinate da un capo braccata e uno o più vice-capo/i braccata, che, in assenza del capo, ne svolgono le funzioni, e devono essere composte da un minimo di 40 cacciatori di cui minimo 30 devono essere residenti venatoriamente nelle Circoscrizioni in cui la squadra è assegnata; non possono far parte delle squadre più di 30 cacciatori residenti venatoriamente in una Circoscrizione venatoria diversa da quella in cui la squadra è designata a cacciare, ai sensi del comma d);

f) il numero e l'individuazione delle squadre e dei settori sono determinati dal Comitato regionale per la gestione venatoria e trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistica;

g) il capo braccata e il/i vice-capo/i braccata sono responsabili dell'andamento della braccata e devono essere formati ai fini della sicurezza; a tal fine, le funzioni di capo braccata e vice capo braccata possono essere rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;

h) le squadre possono effettuare le braccate esclusivamente nelle Circoscrizioni in cui sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana, ad eccezione del martedì e del venerdì;

i) è vietata la caccia in braccata al cinghiale i giorni 25/12/2025 e 01/01/2026;

j) il capo braccata deve presentare al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 17 ottobre 2025, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito "Registro regionale delle squadre al cinghiale"; la domanda deve contenere:

- elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, con indicazione della data di nascita, del numero di Carnet de chasse e della Sezione comunale cacciatori di appartenenza, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC; qualora i suddetti dati siano forniti errati o incompleti, si provvederà all'esclusione del nominativo corrispondente.

- indicazione della Circoscrizione in cui effettuare le braccate;

k) il Comitato regionale per la gestione venatoria rilascia ad ogni capo braccata apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra. Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di fascette e di schede biometriche di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le schede devono essere compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;

l) per l'effettuazione di una braccata occorre un numero minimo di cacciatori iscritti nella squadra non inferiore a 15. Raggiunto tale numero possono partecipare alla braccata, in qualità di invitati con

arma, fino ad un massimo di 20 cacciatori, in regola con il tesseramento della stagione venatoria in corso, anche se non iscritti a nessuna squadra, per un numero massimo di 4 partecipazioni stagionali.

m) il numero massimo di cani utilizzabili nel corso di una braccata è di 12 unità;

n) le squadre forniranno, a solo titolo informativo, la programmazione delle braccate alle stazioni forestali di competenza;

o) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la braccata, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la braccata nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della braccata;

p) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo braccata o dal suo vice capo braccata e deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei partecipanti prima dell'inizio della braccata, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo alla lettera l);

q) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla braccata provvederanno a delimitare il territorio di braccata con cartelli, forniti dal Comitato regionale per la gestione venatoria; detti cartelli dovranno essere collocati sulle vie principali di accesso alla zona di braccata;

r) in ogni singolo settore può essere effettuata una sola braccata giornaliera e non più di due braccate alla settimana; per braccata si intende l'attività venatoria di una squadra composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera l), che si protrae per tutta la giornata nel rispetto dell'orario di cui all'art. 5 e che può comprendere braccate successive nel settore prescelto e con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente braccate svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una braccata unica, a cavallo tra due settori solamente se i settori sono associati alla stessa squadra oppure unendo due squadre;

s) settimanalmente ogni capo o vice capo braccata dovrà compilare un apposito formulario da consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della braccata svolta. Lo stesso formulario dovrà essere consegnato alla Stazione forestale competente per territorio, entro 24 ore dal termine dello svolgimento della braccata, unitamente alle schede biometriche relative ai cinghiali abbattuti;

t) tutti i partecipanti ad ogni braccata devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della braccata, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità.

u) ogni singolo cacciatore partecipante alla braccata deve annotare (forare) la giornata di caccia sul proprio carnet A, B o C oltre a compilare quanto previsto dal carnet D;

v) tutti i cinghiali abbattuti devono essere georeferenziati;

MEZZI CONSENTITI:

- fucile a canna liscia, unicamente con munizioni a palla intera;
- fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;
- nel corso della braccata è vietata la detenzione di munizione spezzata;
- è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;
- i caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.
- durante lo svolgimento delle braccate è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;

Per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

I cinghiali che prima del loro abbattimento presentano comportamenti anomali di qualsiasi tipo devono essere segnalati al Centro di controllo e devono essere sottoposti a controlli presso l'I.Z.S. per la verifica del virus della Peste Suina Africana.

NOTA BENE

- Le modalità inerenti ai controlli sanitari saranno specificate dal servizio veterinario dell'U.S.L.
- Lo smaltimento dei visceri e di altre parti di selvaggina non destinate al consumo umano effettuato in loco da parte del cacciatore deve avvenire nel rispetto delle buone prassi venatorie mediante seppellimento con terra o pietre per evitare contaminazione delle falde freatiche e danni all'ambiente ed in modo di impedire ai carnivori di accedervi.
- E' vietato l'abbattimento di animali radiocollarati e vi è l'obbligo di segnalarne la presenza presso la Stazione forestale competente per territorio in caso di avvistamento.
- In caso di asportazione delle mammelle nei capi di camoscio, capriolo e cervo femmina abbattuti, gli stessi saranno considerati come "ALLATTANTI".
- Al fine della verifica della relativa classe d'età, gli ungulati abbattuti devono essere conferiti con la bocca aperta.
- In caso di ferimento e perdita di un capo di camoscio, capriolo, cervo e cinghiale durante l'attività venatoria, il cacciatore dovrà contattare direttamente uno dei conduttori di cane da traccia su pista da sangue abilitati alla ricerca di selvatici feriti, il quale, sentita la Stazione forestale competente per territorio, organizzerà le operazioni di recupero, secondo le modalità previste nella nota prot. N. 18529/RN del 26 ottobre 2016 del Dirigente della Struttura Flora, fauna, caccia e pesca.
- Ai conduttori di cani da traccia in possesso di cani abilitati è consentita l'attività venatoria con la presenza del cane NON ATTIVO NELL'AZIONE DI CACCIA.
- In caso di abbattimenti rientranti nelle seguenti ipotesi è disposto il ritiro delle fascette eventualmente ancora in possesso del cacciatore il quale, per il proseguo della stagione venatoria, non potrà neppure fruire di fascette assegnate ad altri cacciatori:
 - fuori dal settore o Unità gestionale indicato o in tempi non consentiti;
 - contestualmente non registrati sul carnet ed a cui non è stata apposta regolarmente la fascetta;
 - appartenenti a specie della quale non si dispone di fascetta assegnata nominativamente o non abbattuti o non abbattuti in squadra precostituita o uscita collettiva;
 - non cacciabili con il proprio carnet.

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA per il tramite della Struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.

ART. 7

(Utilizzo di munizioni non tossiche)

Per lo svolgimento dell'attività venatoria all'interno dei siti Natura 2000 (ZPS e SIC) è obbligatorio l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo).

E' fatto divieto portare con sé munizioni contenenti piombo quando si svolge attività di tiro nei siti Natura 2000, ci si sta recando a svolgere attività di tiro nei siti Natura 2000 o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Nel restante territorio regionale l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici è obbligatorio nel caso di abbattimenti di capi selvaggina ceduti o commercializzati per uso alimentare.

In generale, occorre privilegiare sempre l'utilizzo di proiettili che non rilascino contaminanti (piombo).

ART. 8

(Strade interpoderali)

Fermo restando i disposti della l.r. n. 17 del 22/04/1985, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente il sorgere del sole e la mezz'ora antecedente il tramonto o, comunque, sino al termine dell'esercizio venatorio da parte del singolo cacciatore. In deroga alla precedente disposizione, i cacciatori in possesso di carnet B e C possono transitare su strade non classificate regionali, statali o

comunali carrozzabili fino ad un'ora dopo il sorgere del sole.

Il cacciatore che decide di terminare la sua giornata di caccia deve annotare, in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per quanti esercitano la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe, ferme restando le disposizioni della l.r. n. 17 del 22/04/1985.

Gli assegnatari della specie cervo sono autorizzati al recupero del capo abbattuto secondo le disposizioni previste dalla l.r. n. 31 del 05/12/2005, previa comunicazione telefonica alla Stazione forestale competente per territorio.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176), aventi un'invalidità superiore all'80%, sono autorizzati a circolare esclusivamente in una sola strada interpoderale scelta all'inizio della giornata di caccia senza limitazioni di orario; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

I cacciatori amputati agli arti inferiori o portatori di protesi esterne ortopediche o paraplegici sono autorizzati a circolare senza limitazioni d'orario sulle strade interpoderali; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

ART. 9

(Divieti)

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel presente calendario venatorio, è fatto divieto di:

- a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve, fatta eccezione per il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, la lepre variabile, il gallo forcello, la pernice bianca e la volpe;
- b) esercitare la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;
- c) uscire con i cani nei giorni di martedì e venerdì sia nel periodo di addestramento che nel periodo venatorio;
- d) uscire con i cani nei giorni 4, 5, e 6/09/2025 per i detentori di carnet A;
- e) uscire con i cani nei giorni 28, 29 e 30/09/2025 per i detentori di carnet B;
- f) uscire con i cani nei giorni 28, 29 e 30/09/2025 per i detentori di carnet C;
- g) svolgere attività di addestramento di cani da caccia prima del 15 agosto;
- h) calpestare le zone umide all'interno dei siti Natura 2000 presenti in Valle d'Aosta;
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia se non in regola con il tesseramento regionale dell'anno in corso;
- j) effettuare tiri con la carabina, atti ad abbattere la selvaggina, superiori a 200 metri in caso di utilizzo di proiettili di calibro 5, 6 e a 400 metri per tutti gli altri calibri;
- k) abbattere esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui sia stato monitorato e verificato uno stato di conservazione della specie non favorevole;
- l) abbattere esemplari appartenenti alla specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) all'interno dei siti Natura 2000;
- m) effettuare la caccia in braccata al cinghiale all'interno dei siti Natura 2000, nelle aree che includono zone di svernamento accertate dei galliformi alpini;
- n) detenere durante l'esercizio venatorio qualsiasi strumento per il puntamento notturno;
- o) cacciare l'avifauna migratrice sui seguenti valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, per una distanza di mille metri dagli stessi: Colle del Piccolo San Bernardo, Col de la Seigne, Col Ferret, Colle de Gran San Bernardo;
- p) cacciare nelle aree percorse da incendi boschivi (la cartografia relativa alle aree è reperibile al

seguinte link <https://mappe.regione.vda.it/pub/geoCartoSCT/>).

ART. 10

(Aziende faunistico-venatorie)

L'esercizio della caccia nell'ambito delle Aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal presente calendario venatorio.

I tempi di prelievo per la caccia di selezione degli ungulati devono essere coerenti con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi" (I.S.P.R.A. - 2013).

I Piani di prelievo delle singole specie sono proposti dalle Aziende faunistico-venatorie nel rispetto di quanto sopra indicato e approvati dall'Amministrazione regionale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'orario di caccia nelle Aziende faunistico-venatorie è quello di cui all'art. 5 del presente calendario.

ART. 11

(Zone di bramito)

Nelle zone sottoelencate, riconosciute come importanti aree di bramito del cervo, l'esercizio venatorio, a tutte le specie cacciabili, è consentito solo a partire dall'inizio del periodo di caccia al cervo:

- Flassin, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;
- Mont Tantané, nei comuni di Châtillon e La Magdeleine;

ART. 12

(Unità di prelievo della specie camoscio)

- CM1, comprendente i Valloni di Bellecombe e Combetta in sinistra orografica della Val Ferret, la destra orografica della Val Ferret e la sinistra orografica della Val Veny, ad esclusione dell'Azienda faunistico venatoria Courmayeur Mont-Blanc Nature;
- CM2, comprendente i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier in sinistra orografica della Dora Baltea e il comune di Courmayeur in sinistra orografica della Dora Baltea e della Dora di Ferret;
- CM3, comprendente il comune di Courmayeur in destra orografica della Dora Baltea e della Dora di Veny, il comune di La Thuile in sinistra orografica della Dora di Verney e il comune di Pré-Saint-Didier in destra orografica della Dora Baltea;
- CM4, comprendente il comune di La Thuile in destra orografica della Dora di Verney e i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier e La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
- CM5, comprendente il comune di La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM6, comprendente il comune di Avise in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Arvier e Valgrisenche in sinistra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM7, comprendente i comuni di Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Sarre e i comuni di Avise ed Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM8, comprendente i comuni di Arvier e Valgrisenche in destra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM9, comprendente i comuni di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame e il comune di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CM10, comprendente i comuni di Aymavilles e Cogne;
- CM11, territorio del Comune di Aosta e territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Buthier, fino alla destra orografica del torrente Citrin;
- CM 12, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles dalla sinistra orografica del torrente Citrin alla destra orografica del torrente Gran San Bernardo;
- CM13, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in sinistra orografica a partire dalla sinistra orografica del torrente Gran San Bernardo fino al confine del comune di Doues;

- CM14, comprendente i comuni di Doues, Ollomont, Valpelline, Roisan e i comuni di Oyace e Bionaz in destra orografica del torrente Buthier e fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM15, comprendente i comuni di Aosta, Roisan, Valpelline, Oyace e Bionaz in sinistra orografica del torrente Buthier, fino al confine con la Riserva di Montagnayes;
- CM16, comprendente il comune di Bionaz dal confine della Riserva di Montagnayes fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM17, comprendente i comuni di Saint-Christophe e Quart fino alla destra orografica del torrente Chaléby;
- CM18, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Nus dalla sinistra orografica del torrente Chaléby;
- CM19/20, comprendente i comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel e Fénis;
- CM21, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CM22, comprendente i comuni Saint-Denis, Verrayes e Torgnon, i comuni di Chambave e Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea e la destra orografica del comune di Antey-Saint-André, fino alla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo sul torrente Enfer;
- CM23, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore, dalla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo sul torrente Enfer e fino al colle del Theodulo;
- CM24, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in sinistra orografica del torrente Marmore dal colle del Theodulo alla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou;
- CM25, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea dalla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou sino alla cresta del Mont Tseuc in comune di Emarèse;
- CM26, comprendente i comuni di Montjovet, Verrès e Arnad in sinistra orografica della Dora Baltea e il territorio del comune di Challand-Saint-Victor in destra orografica del torrente Evançon;
- CM27, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
- CM28, comprendente la destra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson, comprendente l'area dell'ACS Comagne, fino alla Strada regionale per il Col de Joux;
- CM29, dalla Strada regionale per il Col de Joux fino all'Oasi del Grand Tournalin, in destra orografica del torrente Evançon;
- CM30, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson dall'Oasi del Gran Tournalin fino alla strada comunale che da Brusson porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola;
- CM31, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza delle Stazioni forestali di Brusson e Verrès, dalla strada comunale che porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola, fino ai confini comunali di Verrès e Arnad;
- CM32, comprendente i comuni di Bard e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e i comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore e Pont-Saint-Martin in destra orografica del torrente Lys;
- CM33, comprendente i comuni di Pontboset e di Hône e il comune di Donnas in destra orografica della Dora Baltea;
- CM34 comprendente il comune di Champorcher;
- CM35, comprendente i comuni di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore in sinistra orografica del torrente Lys;
- CM36, comprendente i comuni di Issime e Gaby in sinistra orografica del torrente Lys;

- CM37, comprendente i comuni di Issime e Gaby in destra orografica del torrente Lys;
- CM38, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in sinistra orografica del torrente Lys, dal confine comunale con Gaby, alla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di “Seikbode” o di “Cohen”;
- CM39, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in destra orografica del torrente Lys, dal confine con l’Oasi di Gaby alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato “Senkroabach” che si immette nel Lys all’altezza della galleria del Miravalle, sulla S.R. 44;
- CM40, comprendente tutto il comune di Gressoney-La-Trinité, sia in destra che in sinistra orografica e due porzioni del comune di Gressoney-Saint-Jean, rispettivamente, in sinistra orografica, dalla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di “Seikbode” o di “Cohen” e fino, in destra orografica, alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato “Senkroabach” che si immette nel Lys all’altezza della galleria del Miravalle sulla S.R. 44.

ART. 13

(Unità di prelievo della specie capriolo)

- CP1: Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier;
- CP2: Comune di La Thuile;
- CP3: Comuni di Morgex e di La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
- CP4: Comuni di Morgex e La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP5: Giurisdizione forestale di Arvier in destra orografica della Dora Baltea;
- CP6: Giurisdizione forestale di Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP7: Giurisdizione forestale di Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Sarre;
- CP8: Giurisdizione forestale di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CP9: Giurisdizione forestale di Aymavilles, escluso il Comune di Jovençon;
- CP10: Giurisdizione forestale di Aosta in destra orografica della Dora Baltea e il Comune di Jovençon;
- CP11: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles e Comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;
- CP12: Giurisdizione forestale di Valpelline e Comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;
- CP13: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Saint-Christophe;
- CP14: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;
- CP15: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP16: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CP17: Comuni di Antey-Saint-André, Torgnon, la Magdeleine e Chamois;
- CP18: Comune di Valtournenche;
- CP19: Comune di Ayas;
- CP20: Comuni di Brusson e Challand-Saint-Anselme;
- CP21: Giurisdizione forestale di Verrès in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP22: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
- CP23: Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité;
- CP24: Comuni di Gaby e Issime;
- CP25: Comune di Fontainemore;
- CP26: Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e Comuni di Perloz, Lillianes e Bard;
- CP27: Comune di Donnas in destra orografica della Dora Baltea, e Comuni di Hône e Pontboset;

- CP28: Comune di Champorcher.

ART. 14

(Unità di prelievo della specie cervo)

- CE1 : Comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier;
- CE2: Comuni di Morgex e La Salle;
- CE3: Giurisdizione forestale di Valpelline e territorio del comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;
- CE4: Giurisdizione forestale di Etroubles e territorio del comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;
- CE5: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e territorio del comune di Saint-Christophe;
- CE6: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;
- CE7: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CE8: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CE9: Giurisdizioni forestali di Brusson e Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del torrente Evançon e al territorio in sinistra orografica della Dora Baltea del comune di Arnad;
- CE10: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea, nonché il territorio del comune di Sarre;
- CE 11: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CE 12: Giurisdizione forestale di Aymavilles ad esclusione del territorio del comune di Jovençon;
- CE13: Giurisdizione forestale di Antey-Saint-André;
- CE14: Giurisdizione forestale di Gaby e comuni di Bard, Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea, Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;
- CE15: Comuni di Donnas in destra orografica della Dora Baltea, Hône, Pontboset e Champorcher definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;
- CE16: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea dal confine con il comune di Châtillon sino al torrente Chalamy;
- CE17: comprendente il territorio ricadente nella giurisdizione della Stazione Forestale di Brusson, limitatamente alla destra orografica del torrente Evançon e della Stazione Forestale di Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del fiume Dora Baltea ed alla destra orografica del torrente Evançon;
- CE18: comprendente il Comune di Jovençon e il territorio ricadente nella giurisdizione forestale di Aosta, limitatamente alla destra orografica della Dora Baltea.

ART. 15

(Unità di prelievo della specie cinghiale – caccia programmata con metodi selettivi)

- CI1: comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex e La Salle;
- CI2: comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne e Sarre;
- CI3: comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz e Aosta;
- CI4: comprendente il territorio dei comuni di Jovençon, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus e Fénis;
- CI5: comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent e Emarèse;

- CI6: comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne e Arnad ;
- CI7: comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;
- CI8: comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.

ART. 16

(Distretti di gestione del gallo forcello)

Per la stagione venatoria 2025-2026 sono istituiti i seguenti distretti di prelievo del gallo forcello:

- Distretto n. 1, comprendente la ZPS Val Ferret;
- Distretto n. 2, comprendente il territorio cacciabile dei comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, Avise, Arvier, Aymavilles in sinistra orografica del torrente Grand Eyvia, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche e Villeneuve ad esclusione della ZPS Val Ferret;
- Distretto n. 3, comprendente il territorio cacciabile dei comuni di Cogne, Aymavilles in destra orografica del torrente Grand Eyvia, Jovençon, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fénis, Chambave in destra orografica della Dora Baltea, Pontey, Châtillon in destra orografica della Dora Baltea, Montjovet in destra orografica della Dora Baltea, Champdepraz, Issogne, Hône, Pontboset, Champorcher, Donnas in destra orografica della Dora Baltea, ad esclusione della ZPS Mont Avic e Mont Emilius;
- Distretto n. 4, comprendente la ZPS Mont Avic e Mont Emilius;
- Distretto n. 5, comprendente il territorio cacciabile dei comuni di Allein, Aosta, Saint-Christophe, Quart, Nus, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses, Valpelline, Antey-Saint-André, Chambave in sinistra orografica della Dora Baltea, Chamois, Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea, Emarèse, La Magdeleine, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche e Verrayes ad esclusione della ZPS Ambienti glaciali del Monte Rosa;
- Distretto n. 6, comprendente il territorio cacciabile dei comuni di Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Verrès, Montjovet in sinistra orografica della Dora Baltea, Bard, Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime ad esclusione della ZPS Ambienti glaciali del Monte Rosa.

ART. 17

(Distretti di gestione della coturnice)

Per la stagione venatoria 2025-2026 sono istituiti i seguenti distretti di prelievo della coturnice:

- Distretto 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Introd, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valgrisenche, il territorio in destra orografica della Dora Baltea dei comuni di Arvier, Avise e Villeneuve;
- Distretto 2, comprendente il territorio dei comuni di Allein, Aosta, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Sarre, e Valpelline e il territorio dei Comuni di Avise, Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea;
- Distretto 3 comprendente il territorio dei comuni di Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Nus, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche e Verrayes, e il territorio in sinistra orografica della Dora Baltea dei comuni di Chambave e Châtillon;
- Distretto 4, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Emarèse, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Verrès e il territorio in sinistra orografica della Dora Baltea dei comuni di Arnad e Montjovet;

- Distretto 5, comprendente il territorio dei comuni di Bard, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin e il territorio in sinistra orografica della Dora Baltea del comune di Donnas;
- Distretto 6, comprendente il territorio dei comuni di Champorcher, Hône, Issogne e Pontboset e il territorio in destra orografica della Dora Baltea dei comuni di Arnad, Donnas e Montjovet;
- Distretto 7 comprendente il territorio dei comuni di Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Cogne, Fénis, Gressan, Jovençan, Pollein, Pontey e Saint-Marcel e il territorio in destra orografica della Dora Baltea dei comuni di Chambave e Châtillon.

ART. 18

(Distretti di gestione della pernice bianca)

Per la stagione venatoria 2025-2026 sono istituiti i seguenti distretti di prelievo della pernice bianca:

- Distretto 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Introd, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valgrisenche, il territorio in destra orografica della Dora baltea dei comuni di Arvier, Avise e Villeneuve;
- Distretto 2, comprendente il territorio dei comuni di Allein, Aosta, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Sarre, e Valpelline e il territorio dei Comuni di Avise, Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea;
- Distretto 3 comprendente il territorio dei comuni di Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Nus, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche e Verrayes, e il territorio in sinistra orografica della Dora Baltea dei comuni di Chambave e Châtillon;
- Distretto 4, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Emarèse, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Verrès e il territorio in sinistra orografica della Dora Baltea dei comuni di Arnad e Montjovet;
- Distretto 5, comprendente il territorio dei comuni di Bard, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin e il territorio in sinistra orografica della Dora Baltea dei comuni di Arnad e Donnas;
- Distretto 6, comprendente il territorio dei comuni di Champorcher, Hône, Issogne e Pontboset e il territorio in destra orografica della Dora Baltea dei comuni di Arnad, Donnas e Montjovet;
- Distretto 7 comprendente il territorio dei comuni di Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Cogne, Fénis, Gressan, Jovençan, Pollein, Pontey e Saint-Marcel e il territorio in destra orografica della Dora Baltea dei comuni di Chambave e Châtillon.

ART. 19

(Norme finali)

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo. Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

Per tutto ciò non espressamente regolamentato si rimanda alla legge regionale 64/1994 e alla legge 157/1992.

MODALITA' DI PRELIEVO
PER LA STAGIONE DI CACCIA 2025-2026

Art. 1

(Modalità di annotazione delle fascette assegnate nominativamente, dei componenti della squadra precostituita e dell'uscita individuale o collettiva)

I dati relativi all'eventuale squadra precostituita, deve essere annotata, prima della stagione venatoria nell'apposito spazio sul carnet. In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve annotare (forare) l'inizio dell'attività sul proprio Carnet oppure, nel caso di uscita collettiva (con cacciatori non appartenenti alla propria squadra), deve anche compilare l'apposita tabella annotando: la data di uscita e il nominativo delle altre persone con cui svolge l'attività con modalità selettiva.

Art. 2

(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva occasionale)

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore di carnet A titolare della/e fascetta/e attestante/i il diritto al prelievo di capi di camoscio, capriolo e cervo può avvalersi della facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

- a) tutti i partecipanti all'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A, anche provenienti da altre Circoscrizioni, e non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;
- b) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita;
- c) l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento dei capi relativi alle fascette aperte, assegnate ai componenti l'uscita;
- d) è possibile effettuare l'uscita collettiva fino ad un massimo di tre persone.

L'uscita collettiva occasionale dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti l'uscita un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del/i capo/i individuato/i dalle fascette aperte fruite in collettiva, fermo restando l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet di caccia e di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte del singolo cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo.

Art. 3

(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva mista)

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare di carnet A, B, o C, potrà avvalersi della facoltà di effettuare un massimo di 5 uscite collettive stagionali miste con i titolari di un carnet di tipologia diversa rispetto a quello di cui egli è titolare. Tale tipologia di uscita è effettuata da un massimo di tre persone ed è diretta all'abbattimento di specie cacciabili da uno dei partecipante purché:

- a) tutti i partecipanti all'uscita collettiva, anche provenienti da altre Circoscrizioni, non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;
- b) prima dell'inizio dell'attività venatoria ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva mista annoti sul proprio carnet il tipo di prelievo da effettuare (ungulati o lagomorfi o galliformi);
- c) prima dell'inizio dell'attività venatoria tutti i partecipanti all'uscita collettiva mista annotino sul proprio carnet la data dell'uscita, il comune in cui verrà svolta l'uscita, il nominativo del cacciatore con cui effettuano l'uscita ed il suo numero di carnet;
- d) tutti i componenti dell'uscita collettiva mista utilizzino modalità e mezzi previsti per la caccia prescelta per tale giornata;
- e) ogni componente dell'uscita collettiva mista dimostri un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del/i capo/i individuato/i dalle fascette aperte fruite in tale modalità di caccia;

- f) l'autore dell'abbattimento, anche se di specie non prevista dal proprio carnet, registri negli appositi spazi i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico.

Art. 4

(Modalità di utilizzo delle fascette per gli ungulati)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento dello stesso, sono contraddistinte da un numero progressivo che corrisponde al territorio in cui deve avvenire il prelievo (Unità di prelievo), alla specie e la classe di età del capo assegnato.

Art. 5

(Modalità di utilizzo delle fascette per i lagomorfi e i galliformi)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto (nel caso di lagomorfi) o all'ala (nel caso di galliformi; sono escluse dalle seguenti modalità la specie quaglia e beccaccia) di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato, per lagomorfi e galliformi, e riportano un numero progressivo.

Ad ogni cacciatore sono consegnate due fascette inamovibili all'inizio della stagione venatoria, tranne che per la Lepre variabile, per la quale è consegnata una fascetta inamovibile.

Le successive fascette inamovibili sono consegnate, ad ogni cacciatore, presso il Centro di controllo, in occasione del conferimento degli animali già prelevati, in numero pari al numero di animali abbattuti e mai superiore a due.

Per la Lepre variabile, al fine di non sfiorare i tetti di prelievo, l'abbattimento sarà assegnato nominativamente dopo il raggiungimento del 70% del piano di prelievo.

Art. 6

(Unità di prelievo della specie capriolo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo della specie capriolo (CP) a cui si riferisce la fascetta.

Art. 7

(Unità di prelievo della specie cervo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo della specie cervo (CE), a cui si riferisce la fascetta.

Art. 8

(Unità di prelievo della specie camoscio)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nelle unità di prelievo della specie camoscio (CM) a cui si riferisce la fascetta.

Art. 9

(Unità di prelievo della specie cinghiale)

Il prelievo del capo deve essere effettuato esclusivamente nelle unità di prelievo della specie cinghiale (CI).

Art. 10

(Prelievo della specie cinghiale in modalità vagante)

Ogni partecipante all'uscita di caccia al cinghiale in modalità vagante deve annotare sul proprio carnet la data dell'uscita, il/i comune/i interessato/i e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita.

Art. 11

(Criteri per la ripartizione delle classi di età dei capi e tolleranze)

Le classi di prelievo degli ungulati e le relative tolleranze sono indicate all'art. 6 del presente calendario venatorio.

La redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione successiva, attraverso l'attribuzione di note di merito o di demerito, è stabilita da apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Art. 12

(Sanzioni)

Per le violazioni alle presenti modalità si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 64/1994 e dal calendario venatorio.

Art. 13

(Centri di controllo della fauna selvatica)

La localizzazione dei Centri di controllo è la seguente:

- 1) Ex caserma forestale, in comune di Morgex;
- 2) Stabile di proprietà dell'Amministrazione regionale in loc. La Ferrière in comune di Aymavilles;
- 3) Stazione forestale di Valpelline;
- 4) Ex foro boario, presso il piazzale del cimitero, in comune di Châtillon;
- 5) Ex garage dei vigili del fuoco volontari, in loc. Villa (capoluogo), in comune di Challand-Saint-Victor (area sottostante il parcheggio comunale);
- 6) Stazione forestale di Pont-Saint-Martin;
- 7) Stazione forestale di Gaby;

Presso i Centri di controllo di Morgex, Aymavilles, Valpelline, Châtillon, Challand-Saint-Victor e Pont-Saint-Martin, oltre al personale forestale, sarà presente un tecnico faunistico, che si alternerà con i cacciatori formati, secondo un calendario che sarà comunicato con nota della Struttura competente in materia di fauna selvatica, mentre il Centro di controllo di Gaby sarà gestito dal personale forestale e dai cacciatori formati.